REGOLAMENTO (CEE) N. 1296/72 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 1972
che modifica il regolamento (CEE) n. 1579/70 che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che in seguito all'aumento del prezzo del latte in Spagna, tale paese si è trovato nella necessità di chiedere alla Comunità l'accordo sull'aumento dei prezzi di entrata spagnoli di taluni formaggi ; che in seguito a negoziati, nell'ambito del GATT, la Comunità ha accettato un certo importo di aumento ;

considerando che prezzi di entrata più elevati comportano un livello più elevato dei prezzi franco frontiera spagnola che devono essere rispettati per beneficiare dell'applicazione di un dazio regolatore fisso al momento dell'ammissione in Spagna di taluni formaggi ; che è pertanto necessario modificare in conseguenza la nota (3) dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1579/70 della Commissione, del 4 agosto 1970, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2160/70 (4) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La nota (3) che figura nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1579/70 è sostituita dal testo seguente :

« (3) I prezzi non devono essere inferiori a :

— 143,29 unità di conto per 100 kg peso netto per i formaggi Emmental e Gruyère in forme intere della sottovoce 04.04 A 1 a) 1 della tariffa doganale spagnola ;

— 157,14 unità di conto per 100 kg peso netto per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto di peso superiore ad 1 kg della sottovoce 04.04 A 1 b) 1 della tariffa doganale spagnola ;

— 166,29 unità di conto per 100 kg peso netto per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto di peso uguale o inferiore ad 1 kg e superiore a 75 g della sottovoce 04.04 A 1 c) 1 della tariffa doganale spagnola ;

— 140,67 unità di conto per 100 kg peso netto per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère delle sottovoci 04.04 D 1 a) e 04.04 D 1 b) della tariffa doganale spagnola ;

— 143,50 unità di conto per 100 kg peso netto per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère della sottovoce 04.04 D 1 c) della tariffa doganale spagnola ;

— 121,57 unità di conto per 100 kg peso netto per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 a) della tariffa doganale spagnola ;

— 124,64 unità di conto per 100 kg peso netto per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 b) della tariffa doganale spagnola ;

— 127,64 unità di conto per 100 kg peso netto per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 c) della tariffa doganale spagnola ;

— 115,54 unità di conto per 100 kg peso netto per il formaggio Cheddar di una maturazione inferiore a 3 mesi, della sottovoce 04.04 G 1 b) 1 della tariffa doganale spagnola ;

— 126,36 unità di conto per 100 kg peso netto per il formaggio Cheddar di una maturazione uguale o superiore a 3 mesi della sottovoce 04.04 G 1 b) 1 della tariffa doganale spagnola ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
(3) GU n. L 172 del 5. 8. 1970, pag. 26.
(4) GU n. L 237 del 28. 10. 1970, pag. 15.

— 118,71 unità di conto per 100 kg peso netto per il formaggio Edam olandese di prima qualità avente tenore minimo di materie grasse di 40 % in peso, della sostanza secca e di una maturazione da 7 a 8 settimane della sottovoce 04.04 G 1 b) 3 della tariffa doganale spagnola. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT